

DELIBERA N. 52/24 del 24/11/2004

N. ___ all'ordine del giorno:

“Convenzione tra Provincia di BR, Comune di BR, Enel produzione S.p.A. ed Edipower S.p.A. – espressione di dissenso al contenuto delle deliberazioni G.P. n. 309 del 22/10/2002 e n. 3 del 11/02/03 - Determinazioni per attivazione delle procedure di recesso delle convenzioni 25.10.2002 con Enel Produzione S.p.a. e 17.2.2003 con Edipower S.p.A.”

Si sottopone all'esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta:

PREMESSO CHE

- L'ENEL ha costruito ed esercito le due Centrali Termoelettriche ubicate nel Comune di Brindisi, denominate Brindisi-Nord costituita da quattro sezioni da 320 MW ciascuna e Brindisi-Sud costituita da quattro sezioni da 660 MW ciascuna a seguito di diversi provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Ministero dell'Industria i più importanti e significativi dei quali di seguito vengono sommariamente richiamati:

CENTRALE DI BRINDISI – NORD

- Decreto MICA 18/05/1990 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere per il risanamento ambientale della Centrale Termoelettrica, i cui interventi, cadenzati in tempi diversi sui quattro gruppi, dovevano essere eseguiti entro la fine dell'anno 1994 ed una volta completati dovevano garantire i limiti di emissione ancora attualmente vigenti e così quantificati

SO₂ < 400 mg/N mc

NO_x < 200 mg/N mc

Polveri < 50 mg/N mc

- Decreto MICA 17/03/1993 di proroga dei tempi per l'esecuzione delle opere di risanamento ambientale di cui al Decreto 18/05/90, i cui lavori, previsti su due delle quattro sezioni dovevano essere completati entro il 30/08/1995, mentre per le altre due sezioni veniva consentito l'esercizio a condizione che nel periodo transitorio fino alla conclusione dei lavori di ambientalizzazione fossero utilizzati combustibili con basso tenore di zolfo (carbone <1% e olio combustibile <2,4%).

- Decreto MICA 10/08/1995 di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della centrale, “in attesa della definizione del progetto di risanamento ambientale”, con la prescrizione che le sezioni nn. 1 e 2 dovevano rispettare i valori limite di emissione di cui al Decreto 18/05/90 sopra richiamato, a partire dal 1° giugno 1997 mediante l'utilizzo di gas naturale ed olio combustibile con tenore di zolfo inferiore allo 0,25%,

mentre nel periodo transitorio intercorrente tra il 30/08/95 ed il 31/05/97, dovevano essere utilizzati combustibili con basso tenore di zolfo (carbone <0,9% e olio combustibile <0,25);

- Decreto MICA 111/2000 del 28 luglio 2000 di autorizzazione al proseguimento dell'esercizio della Centrale in assetto transitorio sino alla trasformazione a ciclo combinato con l'esercizio della sola sezione n. 3 e la n. 4 di riserva sino al 31.12.2002 e una delle due sezioni ambientalizzate 1 e 2 oltre il 31.12.2002. L'autorizzazione veniva concessa per una validità di tempo necessario alla realizzazione del nuovo impianto a ciclo combinato, definito in 36 mesi dall'ottenimento delle relative autorizzazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004".

- Decreto MAP 013/2001 del 19 novembre 2001 di autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato della Centrale mediante l'installazione di 3 turbine a gas da 250 MW ciascuna ed al relativo esercizio con la prescrizione che l'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale ed entro i 5 anni di esercizio deve essere presentata una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili al momento, per ridurre ulteriormente le emissioni di NOx e CO. La prima sezione del nuovo impianto doveva entrare in esercizio entro il 30/6/2004 e le altre due devono essere completati all'incirca entro il successivo anno;

- Decreto MAP 005/2002/PR del 27 novembre 2002 di autorizzazione sino al 31 dicembre 2004 della prosecuzione dell'esercizio della sezione n.3 con la sezione n.4 di riserva.

- Decreto MAP 13/6/2003 di concerto con il Ministro dell'Ambiente di approvazione del piano di utilizzazione transitoria delle sezioni nn. 3 e 4, una di riserva all'altra, della centrale Brindisi Nord in deroga ai valori limite di emissione DMA 12/7/1990 con la prescrizione di utilizzare carbone da vapore con tenore di zolfo in peso compreso fra 0,1% e 0,2%, per tutto il periodo di esercizio".

- Decreto MAP 011/2003 del 22/9/2003 di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio previo adeguamento tecnologico delle sezioni 3 e 4 della centrale da conseguire mediante l'installazione di un sistema di denitrificazione dei fumi;

CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI - SUD

- Decreto MICA 24/06/82 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una Centrale Termoelettrica costituita da quattro sezioni da 660 MW ciascuna da ubicare sul territorio di Brindisi località Cerano;

- Decreto MICA 18/05/1990 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di adeguamento ambientale della Centrale Brindisi-Sud, nonché alla modifica dell'impianto di trasporto carbone in asse policombustibile attrezzato con gasdotto ed oleodotto con la prescrizione

che a completamento degli interventi di adeguamento venissero rispettati i limiti di emissione così stabiliti:

SO₂ < 400 mg/N mc

NO_x < 200 mg/N mc

Polveri < 50 mg/N mc

Per quanto riguarda le emissioni di altre sostanze inquinanti, anche derivanti dall'esercizio dell'asse policombustibile attrezzato, dovevano essere adottate tutte le misure tecniche per il massimo contenimento delle emissioni diffuse, in particolare, negli impianti dove vengono stoccati, manipolati, prodotti trasportati, caricati e scaricati prodotti polverulenti, prevedendo in particolare per la raccolta ed il trasferimento delle ceneri volanti sistemi pneumatici chiusi e filtrazione in continuo dell'aria con l'obbligo di contenere l'emissione delle polveri entro il limite di 20 mg/Nmc;

- a seguito del rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle due Centrali Termoelettriche, venivano stipulate le seguenti convenzioni:

- 1) Convenzione 09/07/1992 tra Comune di Brindisi ed ENEL riguardante la corresponsione dei contributi previsti ex Legge n. 8/93 ai Comuni di Brindisi, Torchiarolo, Cellino S. Marco e S. Pietro Vernotico finalizzati alla promozione di misure di accompagnamento in favore dello sviluppo e della salvaguardia dei relativi territori determinati sulla base della potenza impiantistica installata nelle due Centrali Termoelettriche di Brindisi-Sud e Brindisi-Nord e dell'energia elettrica prodotta in quest'ultima alla data del 09/12/87 di abrogazione della Legge richiamata.
- 2) Convenzione 22/03/1994 tra Comune di Brindisi ed ENEL riguardante la determinazione e corresponsione degli oneri concessori e di urbanizzazione per il rilascio della Concessione Edilizia relativa alla Centrale di Brindisi-Sud ed il recupero della somma di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate per la Centrale di Brindisi-Nord. Con la stessa convenzione, l'ENEL si impegnava tra le altre cose alla realizzazione di 100 alloggi per il personale adibito all'esercizio della Centrale Brindisi-Sud, una riduzione del 50% per un periodo di 5 anni sui contributi di allaccio delle utenze, all'utilizzazione gratuita da parte di terzi del calore refluo contenuto nelle acque di raffreddamento, la realizzazione di una rete di monitoraggio chimica e meteorologica intorno alla Centrale di Brindisi-Sud e la costituzione di una Commissione Tecnica composta da esperti ENEL e degli Enti Locali preposta alla valutazione della rete di installazione e delle apparecchiature prescelte, nonché all'esame dei risultati rilevati ai fini di controllo degli inquinanti immessi in atmosfera e degli scarichi termici a mare.
- 3) Convenzione 12/11/1996 tra Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi ed ENEL relativa alle due Centrali e riguardante le opere di adeguamento da realizzare, le modalità di esercizio ed i combustibili da utilizzare, nonché gli impegni assunti per garantire la tutela dell'ambiente e le diverse azioni rivolte allo sviluppo socio economico del territorio interessato dall'impatto prodotto della Centrale.

- 4) Convenzione 25/10/2002 tra Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi ed ENEL riguardante l'adeguamento della Convenzione 12/11/96 alle nuove norme emanate per la liberalizzazione del mercato elettrico nonché l'assunzione degli oneri di natura socio-economica e di bonifica ambientale da parte di ENEL e riguardanti la sola centrale Termoelettrica di Brindisi-Sud.
- 5) Convenzione 17/02/03 tra Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi ed EDIPOWER relativa all'esercizio della Centrale di Brindisi-Nord.
- 6) Convenzione 07/03/2003 tra i Comuni di S. Pitro Vernotico, Torchiarolo, Cellino San Marco ed EDIPOWER riguardante l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Brindisi-Nord.

VISTO CHE

- il polo energetico di Brindisi, data la sua potenza installata è stato oggetto di discussione per diversi anni tra le istituzioni locali, Governo nazionale, ENEL e le diverse associazioni che a vario titolo hanno rappresentato le istanze di una estesa comunità locale, a conclusione della quale si è addivenuti alla sottoscrizione della Convenzione 12/11/1996;
- la questione fondamentale del polo energetico, nel corso della trattativa tra ENEL ed istituzioni pubbliche ha riguardato gli aspetti attinenti alla compatibilità degli impianti con le garanzie di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, beni fondamentali questi, già fortemente compromessi per la presenza nell'area di altre industrie anch'esse e forte impatto;
- al fine di salvaguardare, da un alto gli investimenti già effettuati dall'ENEL per la realizzazione delle due centrali, nonché i connessi e conseguenti impegni economici e di natura occupazionali assunti dall'Ente Elettrico e dall'altro lato le esigenze di tutela dei beni che attengono alle competenze della sfera pubblica a partire da quelli dell'ambiente, della salute, del paesaggio, delle altre attività produttive fortemente compromesse dalla presenza di detti impianti a forte impatto ambientale, l'impedimento ad utilizzare in modo pieno ed ottimale le risorse naturali presenti sul territorio, l'asservimento delle più importanti infrastrutture pubbliche a partire dal porto e dalla viabilità principale ad uso quasi esclusivo del polo energetico, ecc, con la Convenzione 1996 richiamata si stabiliva tra le altre cose di assumere per le due Centrali Termoelettriche i seguenti impegni prioritari:

Centrale Termoelettrica di Brindisi-Nord

- esercizio di due gruppi a carbone con basso tenore di zolfo fino al 31/12/98 e successiva utilizzazione di metano se disponibile o ad olio STZ fino al 31/12/2000;
- esercizio della Centrale a partire dal 31/12/2000 con esclusivo utilizzo di metano, per un quantitativo di 1,2 miliardi di mc/anno, fino al 31/12/2004, data di chiusura definitiva dell'intero complesso industriale.

Centrale Termoelettrica di Brindisi-Sud

- esercizio della Centrale Termoelettrica con massimo 2,5 milioni di t/anno di carbone comprensivo di quello da utilizzare presso la Centrale di Brindisi-nord;
- a partire dalla data del 31/12/2004, utilizzazione di almeno 1 miliardo di mc/anno di metano;
- produzione annuale massima di energia elettrica alle sbarre della Centrale di Brindisi-Sud di 15 miliardi di KW h;
- riduzione dei livelli delle emissioni massiche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x) e polveri fino a quantitativi che nell'anno 2004 per le due centrali saranno pari a ton. 13.000 di SO₂, ton 10.000 NO_x e ton 1700 di polveri. Si stabiliva inoltre che tali livelli di emissione venivano garantiti dal Governo adottando ogni intervento utile allo scopo, anche assicurando l'utilizzo di quantitativi aggiuntivi di gas naturale;
- in riferimento agli impegni assunti nella richiamata Convenzione 1996, con nota del 12/11/1996 a firma dei Ministri dell'Ambiente e dell'Industria, veniva chiesto all'ENEL ai fini di ulteriori miglioramenti dell'impatto ambientale e ad accoglimento anche delle istanze presentate dalle Amministrazioni Locali, che nella centrale di Brindisi-Sud venisse utilizzato un quantitativo massimo di carbone pari a 2 milioni di t/anno. In merito a tale istanza, l'Amministratore Delegato dell'ENEL con nota di pari data prendeva atto dell'esigenza rappresentata dal Governo;
- inoltre, in attuazione degli impegni assunti tra le parti nella citata Convenzione del 1996, il Comune e la Provincia di Brindisi si impegnavano, per quanto di rispettiva competenza, a rilasciare ogni autorizzazione necessaria per la costruzione e l'esercizio delle centrali di Brindisi-Sud e Brindisi-Nord ed in particolare, la Provincia si impegnavano ad adottare i provvedimenti relativi alle autorizzazioni per gli scarichi a mare, per la realizzazione e l'esercizio delle opere per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti per quantità commisurate alle modalità di esercizio delle centrali così come convenuto;
- al fine di misurare gli impatti prodotti dall'esercizio delle Centrali, l'ENEL si impegnavano altresì a realizzare un sistema integrato di monitoraggio ambientale globale dell'aria nel territorio brindisino interessato dalla presenza di attività inquinanti, mentre per quanto riguarda gli scarichi a mare delle acque reflue prodotte dalla Centrale di Brindisi-Sud ed autorizzati il 20/12/1990 Rep. n. 16, l'ENEL si impegnavano alla realizzazione e gestione di un altro sistema di monitoraggio di tali scarichi a mare.

I due sistemi di monitoraggio, dovevano essere progettati e realizzati con oneri a totale carico dell'ENEL ed essere definiti con apposite Commissioni Tecniche di nomina completamente pubblica per quanto riguarda il

monitoraggio dell'aria e mista, Provincia - ENEL per quanto riguarda il monitoraggio degli scarichi a mare;

- la Convenzione 1996 veniva sottoscritta a conclusione della procedura istruttoria attivata dall'ENEL sugli interventi socio economici e sugli oneri assunti dallo stesso Ente Elettrico e dal Governo Nazionale per gli interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico ed ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della Centrale di Brindisi-Sud in attuazione dell'art. 9 dell'allegato IV al DPCM 27/12/88;
- le Convenzioni 2002 e 2003 sopra richiamate, previste per adeguare la Convenzione 1996 alla nuova situazione di diritto e di fatto venutasi a creare per effetto dei provvedimenti emanati dal Governo e che risultavano contrastanti con le clausole in essa contenute, concretamente hanno determinato l'eliminazione di alcuni limiti e l'innalzamento di alcuni altri, a garanzia di un esercizio, cautelativamente previsto compatibile con gli obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute, in cambio di alcuni ulteriori oneri economici assunti dall'ENEL e dall'EDIPOWER;
- sulla base degli impegni assunti nella Convenzione 1996, la Provincia di Brindisi per l'esercizio delle due Centrali Termoelettriche ha rilasciato le seguenti principali autorizzazioni:

a)-autorizzazione scarico a mare delle acque reflue rivenienti dall'impianto di trattamento spurghi di desolfurazione della Centrale Termoelettrica di Brindisi-Sud rilasciata con provvedimento Presidenziale rep. n. 37 del 21/11/97, successivamente prorogata, convalidata ed integrata con altri specifici provvedimenti autorizzativi;

b)-autorizzazione scarico a mare delle acque reflue di raffreddamento, acque meteoriche e in condizioni di emergenza lo scarico delle acque reflue dell'impianto di trattamento (ITAR) che in condizioni normali vengono avviate integralmente a recupero della Centrale Termoelettrica di Brindisi-Nord rilasciata con provvedimento Dirigenziale n. 389 del 19/04/2001;

c)-esercizio attività di messa in riserva dei rifiuti prodotti presso la Centrale di Brindisi-Sud a seguito della comunicazione ENEL del 03/01/2002 trasmessa alla Provincia di Brindisi ai sensi dell'art. 33 del D.L.gs n. 22/97 che, per decorrenza dei termini di 90 giorni, entro i quali la stessa Provincia non ha adottato alcun provvedimento formale di iscrizione nel Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero, ovvero di rigetto - divieto di tali attività. Con la richiamata comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero mediante messa in riserva dei rifiuti prodotti, l'ENEL ha sostanzialmente superato la procedura amministrativa attivata con l'istanza di autorizzazione all'esercizio per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti prodotti presso la propria centrale ex L.R. 30/86, in quanto archiviata con nota 24/09/99, Prot. n. 33005 per decorrenza dei termini prescritti per la presentazione dei documenti necessari richiesti dalla Provincia.

PRESO ATTO CHE

- il limite imposto nella Convenzione 1996 relativo all'uso dei combustibili, ed in particolare ai quantitativi di carbone (2,5 milioni di ton/anno), nel periodo transitorio tra la data di entrata in esercizio della Centrale di Brindisi-Sud e la data di stipula della nuova Convenzione 2002 non risulta essere stato rispettato, in quanto, nel quadriennio di riferimento considerato sono stati rilevati i seguenti consumi annui di carbone espressi in tonnellate:

Centrale Termoelettrica di Brindisi – Sud

Anno1999	2000	2001	2002	2003
2.005.271	2.973.977	3.340.134	4.553.764	5.026.610

Centrale Termoelettrica di Brindisi – Nord

Anno1999	2000	2001	2002	2003
0	140.000	672.000	681.000	820.419

- l'esercizio delle Centrali di Brindisi-Sud e Brindisi-Nord, a fronte di un aumento della quantità di energia elettrica prodotta negli ultimi anni, ha registrato un significativo aumento delle notevoli quantità di rifiuti, emissioni gassose e di acque reflue prodotte, come può desumersi dalle tabelle allegate al presente provvedimento, tali da determinare un complessivo forte impatto sull'ambiente dovuto alle sostanze inquinanti, alcune di esse classificate anche pericolose per la salute, che vengono disperse prevalentemente attraverso lo scarico dei reflui liquidi e gassosi;
- la mancata attivazione dei sistemi di monitoraggio dell'ambiente marino antistante il punto di scarico delle acque reflue della Centrale Termoelettrica di Brindisi-Sud e del sistema integrato di monitoraggio ambientale globale dell'aria nel territorio di riferimento, anche se in presenza di sostanziale rispetto dei limiti di emissione delle sostanze contenute negli scarichi delle acque reflue e delle sostanze aerodisperse, anche per quanto attiene alle quantità massiche complessive, come può desumersi dai controlli effettuati dall'ARPA, non consente una puntuale e significativa valutazione necessaria dell'impatto prodotto dall'esercizio delle Centrali attesa la notevole quantità di sostanze inquinanti immesse nell'ambiente;
- con le Convenzioni sottoscritte nel 2002 e 2003 tra Enti Locali, ENEL ed EDIPOWER innanzi richiamate, a seguito della rimozione dei limiti per l'esercizio delle Centrali Termoelettriche imposti con la Convenzione del 1996, relativi ai combustibili da utilizzare, all'energia da produrre, alla potenza energetica da esercire alle quantità massiche da immettere in atmosfera, dei rifiuti da produrre e delle acque da scaricare, risultano notevoli gli impatti negativi che si stanno registrando sull'ambiente e la salute pubblica;

- l'esercizio delle Centrali Termoelettriche, così come previsto dalle convenzioni 2002 e 2003, volte a soddisfare il solo fabbisogno della richiesta di energia secondo principi di incondizionata liberalizzazione dell'attività di produzione, sta determinando un sostanziale aggravamento ed allontanamento degli obiettivi di disinquinamento per il risanamento dell'area già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e per la quale il Governo Nazionale, attraverso il Piano approvato con il DPR 23/04/1998 ha già impegnato sostanziose risorse finanziarie per il suo risanamento.

PER TUTTO QUANTO SOPRA RIPORTATO

- visto che, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione 1996, a fronte delle numerose norme emanate dal Parlamento Italiano riguardanti il settore energetico ed il sistema elettrico nazionale, l'unico provvedimento adottato dal Governo Nazionale riguardante il polo energetico di Brindisi risulta il DPCM 4 agosto 1999, relativo all'approvazione del Piano per le cessioni degli impianti dell'ENEL S.p.A. con il quale si è stabilita la trasformazione a ciclo combinato della Centrale Termoelettrica di Brindisi-Nord, per una potenza di 1200 MW ed i cui lavori da avviare nell'anno 2003, dovranno essere conclusi nel 2007 con un investimento previsto di 640 miliardi di vecchie lire e con l'obbligo di mantenere il personale diretto, già utilizzato presso la Centrale pari a 293 unità e 39 ulteriori unità di staf da assumere con trasferimento dalle direzioni territoriali;
- visto che, le autorizzazioni rilasciate dal MAP per l'esercizio della Centrale di Brindisi-Nord, successivamente all'approvazione del richiamato Piano di dismissione degli impianti ENEL, hanno riguardato la prosecuzione dell'attività produttiva nel rispetto delle diverse prescrizioni che di volta in volta sono state imposte nelle more della realizzazione del ciclo combinato a turbogas;
- visto il Decreto MICA n. 013/2001 del 19.11.2001 con il quale la società Eurogen S.p.A. è stata autorizzata alla trasformazione in ciclo combinato della Centrale Termoelettrica di Brindisi-Nord mediante l'installazione di tre turbine a gas della potenza da 250 MW ciascuna, i cui lavori dovevano avere inizio entro il 31.12.2001 e completati, per la prima sezione entro il 31.12.2004, mentre, le altre due sezioni dovranno essere completate all'incirca entro la fine del successivo anno;
- ritenuto che, in riferimento al quadro autorizzativo e agli impegni assunti con le diverse Convenzioni sottoscritte, l'esercizio delle Centrali Termoelettriche risulta indefinito, determinando di fatto uno stato di incertezza rispetto ai limiti di sicurezza necessari a garantire condizioni di compatibilità per una piena ed ottimale tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in riferimento al grave stato di inquinamento accertato nell'area di riferimento e agli ingenti impegni assunti per una bonifica finalizzata al risanamento ambientale;
- ritenuto inoltre, che le Convenzioni sottoscritte tra le Amministrazioni Locali, l'ENEL e l'EDIPOWER nel 2002 e 2003 e concordate allo scopo di eliminare le clausole risultate contrastanti con i provvedimenti emanati dal

Governo dopo la Convenzione 1996, di fatto ha consentito alle società elettriche un esercizio degli impianti senza obblighi per il rispetto delle principali prescrizioni vincolanti contenute nella citata Convenzione 1996 ed in particolare quelle finalizzate a garantire un esercizio in condizioni precautelative nei confronti dell'ambiente e della salute pubblica;

- ritenuto inoltre, che la procedura messa in atto per la sottoscrizione delle Convenzioni del 2002 e 2003, nonché la revoca della Convenzione 1996, non risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 9, allegato IV del DPCM 27/12/1988;
- ritenuto altresì, che le deliberazioni di Giunta Provinciale n. 309 del 22/10/02 e n. 3 del 11/02/2003, di approvazione delle Convenzioni, risultano formalmente carenti di legittimazione, in quanto, avendo *“considerato che sostanzialmente non si tratta di atto, secondo l'accezione negoziale, che realizza nuovi rapporti, ma un atto ricognitorio delle situazioni che si sono create per effetto di normative di rango generale superiore e che l'unica parte che costituisce novità negoziale è quella riferita ad oneri ed alle obbligazioni che l'ENEL e l'EDIPOWER assumono nei confronti della Provincia e che rientrano nelle competenze di carattere gestionale della Giunta Provinciale”*, di fatto, nei contenuti, si sono rilevate modifiche significative e sostanziali tali da far ricadere la competenza in capo al Consiglio Provinciale e non alla Giunta, secondo quanto disposto dall'art. 42 del D. L.gs n. 267/00;
- ritenuto pertanto, al fine di non pregiudicare ulteriormente lo stato di crisi ambientale dell'area interessata che potrebbe essere ulteriormente aggravata da un esercizio delle Centrali Termoelettriche attraverso, un utilizzo a pieno regime delle potenze produttive installate e la massimizzazione dell'uso di carbone, di dover ripristinare l'efficacia e la validità della Convenzione sottoscritta nel 1996 con le garanzie assunte nell'occasione anche dal Governo;
- ritenuto infine che tutte le autorizzazioni rilasciate per la prosecuzione dell'esercizio della Centrale di Brindisi-Nord, successivamente al Decreto MICA 013/2001 del 19/11/01, alla luce della mancata realizzazione del ciclo combinato, debbano ritenersi contrastanti con gli obiettivi programmatici stabiliti con il DPCM 4/08/99 e non più sostenute da alcuna accettabile giustificazione.

CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30.11.90, il territorio della provincia di Brindisi comprendente i Comuni di Brindisi, Carovigno, S.Pietro V.co e Torchiarolo venne dichiarato area ad elevato rischio ambientale. Detta dichiarazione venne poi rinnovata con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11.7.97.
- che con D.P.R. 23.4.1998 (pubblicato quale Supplemento ordinario alla G.U. n. 280 del 30.11.98), venne approvato il Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della Provincia di Brindisi;

- che detto Piano indicava nelle Centrali Enel di Brindisi Nord e Brindisi Sud e nel Petrolchimico le principali fonti di inquinamento dell'area e nel definire gli interventi necessari per il recupero e la necessaria tutela della qualità dell'aria, teneva nel dovuto conto l'insieme dei provvedimenti che riguardano l'esercizio della Centrale ENEL Nord e l'avvio di ENEL Sud, previsti nella Convenzione 96 Enel – Enti locali, che daranno effetti di graduali miglioramenti nei vari periodi in cui è articolata. Occorre considerare che i provvedimenti previsti dalla Convenzione 25.7.96, sottoscritta anche dai Ministri competenti, ipotizzavano la graduale entrata in funzione a regime della Centrale di Brindisi Sud e la totale dismissione della Centrale di Brindisi Nord alla data del 31.12.2004 con emissioni massiche al 2004 di 13.000 ton SO₂, 10.000 ton NO_x e 1.700 ton di Polveri;
- che in ragione degli interventi previsti e degli impegni relativi al funzionamento del polo energetico il detto Piano di risanamento del territorio della provincia di Brindisi ipotizzava una situazione al 2004 di emissioni massiche annuali complessive (22.000 ton SO₂, 12.500 ton NO_x e 1.900 ton di polveri) derivanti dalla sommatoria delle fonti di inquinamento previste delle Centrali Enel e del Petrolchimico. Tale situazione era considerata suscettibile di significativi miglioramenti;
- che le predette stime di emissioni massiche annuali, fondate sugli impegni assunti con la Convenzione 25.7.96 (ed in particolare con l'accordo integrativo di cui all'art. 1bis), risultano pesantemente compromesse dai successivi provvedimenti con cui si è ignorato il pregresso impegno alla chiusura di Brindisi Nord e si sono adottati distinti provvedimenti autorizzativi con riferimento alla Centrale di Brindisi Sud (di proprietà di Enel Produzione S.p.a.) ed alla Centrale di Brindisi Nord (divenuta prima di proprietà Eurogen e poi di proprietà Edipower).

In particolare:

- con la Convenzione 25.10.2002 la Enel Produzione S.p.a., titolare della Centrale di Brindisi Sud, oramai entrata in funzione a pieno regime, si è impegnata al contenimento delle emissioni in atmosfera, nel rispetto dei valori massici (tonnellate/anno) coerenti con i limiti fissati nella Convenzione del 96 per l'anno 2004 e successivi (SO₂ 13.000 ton, NO_x 10.000 ton e Polveri 1.700 ton). L'Enel Produzione si è altresì impegnata a supportare, anche economicamente, la gestione della rete di monitoraggio ambientale del territorio brindisino, secondo le direttive del D.P.R. 23.4.98 di approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi. La predetta Convenzione dava atto che per la Centrale di Brindisi Nord era prevista la trasformazione a ciclo combinato (con funzionamento a gas).
- con separata e distinta Convenzione 17.2.2003, l'Edipower, proprietaria della Centrale di Brindisi Nord (stranamente sottratta dal DPCM 4.8.99 alla prevista dismissione) si è impegnata a realizzare un piano industriale il quale prevede il mantenimento di due gruppi a carbone

(ambientalizzati) e la realizzazione di un nuovo nucleo produttivo a ciclo combinato (con funzionamento a metano), impegnandosi al rispetto dei seguenti valori massici su base annua: SO₂ 6.100 ton, NO_x 4.700 ton, Polveri 500 ton;

- che appare di tutta evidenza come le pregresse valutazioni di compatibilità ambientale, recepite nella Convenzione del 96 e fatte proprie dal Piano di disinquinamento per il risanamento della provincia di Brindisi di cui al D.P.R. 23.4.98, abbiano sempre unitariamente considerato l'impatto inquinante costituito dalla due centrali operanti sul territorio. A seguito delle cessione ad Eurogen (e poi ad Edipower) della Centrale di Brindisi Nord si è invece giunti a distinte intese e a distinti provvedimenti autorizzativi, i quali hanno ignorato il dato delle emissioni globali sul territorio (sul quale si fondavano e si fondano le valutazioni e le prescrizioni del Piano di risanamento del territorio della provincia di Brindisi) per tenere conto esclusivamente del dato delle emissioni prodotte da ciascun insediamento energetico;
- che in ragione di tale manifesto errore di valutazione si è pervenuti alla conclusione di intese che consentono emissioni massiche sul territorio della provincia di Brindisi (quello considerato dal D.P.R. 23.4.98 di approvazione del Piano di risanamento) di gran lunga eccedenti i limiti complessivi fissati con la Convenzione del 96, espressamente richiamati nella Convenzione 25.10.2002 con Enel Produzione S.p.a. e tenuti presenti dal Piano di risanamento della provincia di Brindisi.

In particolare i predetti limiti (13.000 ton SO₂, 10.000 ton NO_x e 1.700 ton Polveri) vengono totalmente assorbiti dalla Centrale di Brindisi Sud, per cui quelli distintamente assegnati alla Centrale di Brindisi Nord (6.100 ton SO₂, 4.700 ton NO_x e 500 ton Polveri) elevano notevolmente il dato di emissioni massiche annuali sul territorio provinciale portando a 19.100 ton di SO₂, 14.700 ton di NO_x e 2.200 ton di polveri quelle prodotte dal solo polo energetico (al netto del rilevante impatto inquinante del Petrolchimico e di altri impianti industriali).

Trattasi di dati assai allarmanti, atteso che eccedono pure i limiti complessivi che il Piano di disinquinamento e risanamento di cui al D.P.R. 23.4.98 aveva ipotizzato al 2004, tenendo anche conto del rilevante contributo inquinante del Petrolchimico (22.000 ton SO₂, 12.500 ton NO_x e 1.900 ton di polveri). Per contro nessun rilievo può essere attribuito al fatto che i singoli impianti vengano eserciti nel rispetto dei limiti di emissione di cui al D.M. 12.7.90. Le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute della popolazione passano infatti attraverso una globale considerazione e valutazione degli elementi inquinanti che incidono su un territorio già considerato ad elevato rischio di crisi ambientale;

- che in ragione di tutto quanto innanzi, valutata la situazione relativamente al complesso del polo energetico brindisino, costituito dalla Centrale di Brindisi Sud e dalla Centrale di Brindisi Nord, si ritiene che l'Amministrazione Prov.le non possa consentire ulteriormente il superamento dei livelli di emissioni massiche, delle quantità di carbone e

della potenza di esercizio delle due Centrali fissati nella Convenzione del 96, e fatti propri dal Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della provincia di Brindisi di cui al D.P.R. 23.4.98. In tale prospettiva va peraltro rilevato che la firma delle Convenzioni distintamente stipulate con Enel produzione S.p.A. e con Edipower S.p.A. è avvenuta sulla base di deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale, organo incompetente, e sulla base dell'erroneo presupposto che non venissero superati i limiti di emissioni massiche fissati dalla Convenzione 1996 e dal D.P.R. 23.4.98 e che gli accordi presi non avessero valenza negoziale autonoma ma fossero un semplice atto ricognitivo delle situazioni prodottesi per effetto di normative sopravvenute;

- che il Consiglio Prov.le non intende recepire le Convenzioni stipulate con Enel Produzione S.p.a. e con Edipower S.p.a. sottoscritte dal Presidente della Provincia senza alcuna preventiva deliberazione del Consiglio Provinciale, unico organo competente a deliberare la stipula di nuove convenzioni, non già meramente ricognitive ma addirittura sostitutive della precedente ed unitaria (perché riguardante l'intero Polo energetico Brindisino) Convenzione del 1996;
- che appare doveroso ed opportuno che la Giunta Provinciale, in esercizio dell'autotutela amministrativa provveda ad annullare per accertata incompetenza le proprie deliberazioni n. 309 del 22.10.2002 e n. 3 dell'11.02.2003 di approvazione delle Convenzioni poi stipulate con ENEL Produzione S.p.A. e con EDIPOWER S.p.A. al fine di consentire la rinnovazione di accordi che prevedano l'esercizio delle Centrali e, comunque, dell'intero polo energetico brindisino con livelli di emissioni massiche complessive, quantità di carbone e potenza di esercizio non superiori a quelli fissati dalla Convenzione del 1996 e recepiti dal D.P.R. 23.04.1998;
- vista la deliberazione n. 32/18 del 05.08.2004 con la quale il Consiglio Provinciale di Brindisi ha espresso contrarietà alla costruzione ed esercizio del terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto da ubicare nel porto di Brindisi;
- viste le funzioni attribuite alla Provincia dall'art. 19 del D.Legisl. n. 267/00 ed in particolare quelle amministrative di interesse provinciale, riguardante i settori della difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse idriche, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere espresso del Responsabile dell'ufficio Ecologia Dr. Pasquale Epifani, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: "Favorevole".

Li, 16.11.2004

IL RESPONSABILE
F.to Epifani

- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Rag. Giovanni Papadia in ordine alla regolarità contabile così formulato:

"OGGETTO: Esame proposta di deliberazione C.P. avente per oggetto "Convenzione tra Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Enel Produzione S.P.A. ed Edipower S.P.A. - Diniego di ratifica ed annullamento deliberazioni G.P. n. 309 del 22/10/2002 e n. 3 del 11/02/03.- Determinazioni per attivazione delle procedure di recesso delle Convenzioni 25/10/2002 con Enel Produzione S.P.A. e 17/02/03 con Edipower S.P.A..

IL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la proposta di deliberazione indicata in oggetto, con la quale, nel proporre il diniego di ratifica delle deliberazioni G.P. n. 309/2002 e n. 3/2003, relative rispettivamente all'approvazione delle Convenzioni con Enel Produzione S.p.A. ed Edipower s.p.A., nonché dell'operato del Presidente della Provincia che ha sottoscritto le convenzioni stesse, si impegna, tra l'altro, la Giunta Provinciale ad annullare per incompetenza le predette deliberazioni e ad attivare le conseguenti azioni e procedure per il recesso delle medesime convenzioni, nonché ogni eventuale azione cautelare;

RICHIAMATE le predette convenzioni, ed in particolare l'articolo 22 della convenzione sottoscritta in data 25/10/2002 tra la Provincia, il Comune di Brindisi e l'ENEL Produzione S.p.A., nel quale è previsto testualmente:

- "Art. 22 - Nell'arco temporale del triennio 2002/2004, Enel Produzione si impegna a contribuire alla bonifica e al rifacimento delle coperture in fibrocemento delle strutture edili esistenti presso il complesso edilizio "Cittadella della Ricerca", fino ad un importo massimo complessivo di 2,2 (due virgola due) milioni di Euro. Enel Produzione corrisponderà alla Provincia di Brindisi il predetto contributo secondo le seguenti percentuali al verificarsi degli eventi di seguito riportati:

* 20% (venti per cento) all'inizio dei lavori,

* 60% (sessanta per cento) alla realizzazione di metà dei lavori, secondo una dichiarazione della Provincia,

* 20% (venti per cento) al completamento dei lavori, secondo una dichiarazione della Provincia.

Gli anzidetti pagamenti saranno effettuati da Enel Produzione entro il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento di apposita certificazione scritta da parte della Provincia."

ACCERTATO che a fronte del contributo come sopra previsto, con determinazione dirigenziale n. 528 del 10/06/03 veniva approvato e finanziato un primo progetto dell'U.T.P. dell'importo di € 750.000,00 concernente "Lavori di risanamento ambientale e riqualificazione del complesso edilizio "Cittadella della ricerca" - 1^ Stralcio funzionale-Bonifica coperture in amianto";

CHE i predetti lavori risultano appaltati e aggiudicati, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, alla Ditta DEMONT AMBIENTE s.r.l. di MESTRE-VENEZIA;

CHE allo stato sono stati eseguiti pagamenti per stati di avanzamento lavori per complessivi € 433.205,74;

CHE a fronte dei predetti lavori l'ENEL Produzione S.p.A. ha erogato alla Provincia l'80% dell'importo previsto, per la somma di € 600.000,00, regolarmente introitata nella Tesoreria Provinciale con riversali n. 1595 del 28/07/04 di € 150.000,00 e n. 1934 del 28/09/04 di € 450.000,00;

RILEVATO che per effetto del proposto recesso dalle convenzioni in parola, verrebbe a mancare la copertura finanziaria della spesa di € 750.000,00 relativa ai lavori come sopra appaltati, per cui in sede di successivi provvedimenti demandati, con la proposta di delibera in esame, alla G.P. per l'annullamento delle precedenti delibere n. 309/2002 e n. 3/2003 e l'attivazione delle conseguenti azioni e procedure per il recesso dalle convenzioni, dovranno essere contestualmente reperiti e destinati nuovi mezzi finanziari, di carattere "una tantum", per il finanziamento dei lavori appaltati di € 750.000,00;

ATTESO che la proposta di delibera in esame ha carattere di "atto di indirizzo" del Consiglio Provinciale per l'adozione da parte della G.P. dei provvedimenti conseguenti;

IL SERVIZIO FINANZIARIO DELLA PROVINCIA

RINVIA l'esame e l'apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 e seguenti D.Lgs. 267/2000 in sede di adozione dei successivi provvedimenti demandati alla Giunta Provinciale dalla proposta in esame.

Li, 17.11.04

IL DIRIGENTE
F.to Papadia

- Parere di conformità, del Segretario Generale Dr. Antonio Gaballo, ai sensi dell'art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, primo comma del vigente Statuto, così formulato: "Non si esprime parere trattandosi di atto di mero indirizzo"

Li, 18.11.04

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gaballo

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
fermo restando la contrarietà all'insediamento dell'impianto di rigassificazione di gas natura liquefatto su tutto il territorio della provincia di Brindisi,

di esprimere totale dissenso al contenuto delle deliberazioni della Giunta Prov.le di Brindisi n. 309 del 22.10.2002 e della deliberazione della Giunta Prov.le n. 3 dell'11.02.2003 relative rispettivamente all'approvazione delle Convenzioni con Enel Produzione S.p.a. ed Edipower S.p.a., nonché dell'operato del Presidente della Provincia che in esecuzione delle predette deliberazioni di Giunta ha sottoscritto le Convenzioni 25.10.2002 (con ENEL Produzione S.p.A.) e 17.2.03 (con Edipower S.p.A.);

di invitare la Giunta Provinciale ad annullare per incompetenza, salvo ulteriori motivi di illegittimità, le proprie deliberazioni n. 309 del 22.10.2002 e n. 3 dell'11.02.2003 e ad attivare le conseguenti azioni e procedure per accertare l'inefficacia o comunque rimuovere gli effetti delle convenzioni indicate al punto precedente valutando la possibilità di esperire ogni eventuale azione cautelare e/o inibitoria;

di invitare conseguentemente l'Amministrazione ad adottare atti e provvedimenti idonei ad inibire l'esercizio delle Centrali Termoelettriche di ENEL Produzione S.p.A. ed EDIPOWER S.p.A. in condizioni di superamento dei limiti delle emissioni massiche in atmosfera, delle quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio previsti dalla Convenzione sottoscritta nel 1996 e recepiti nel D.P.R. 23.4.98 di approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della provincia di Brindisi (Emissioni massiche annue SO₂ 13.000 ton; NO_x 10.000 ton; Polveri 1.700 ton; Carbone annuo da utilizzare 2,5 Milioni di ton; Energia Elettrica annua prodotta 15 Miliardi di KWh);

di fornire direttive ai propri organi ed ai propri Dirigenti perché adeguino i propri comportamenti agli indirizzi innanzi assunti, astenendosi dall'adottare provvedimenti di competenza della Provincia che consentano l'esercizio delle predette Centrali con limiti di emissioni massiche, delle quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio superiori a quelli previsti dalla Convenzione sottoscritta nel 1996 e recepiti nel D.P.R. 23.4.98 di approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della provincia di Brindisi;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Attività Produttive, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Puglia ed al Comune di Brindisi, perché ciascuna amministrazione, secondo le proprie competenze, valuti i provvedimenti da adottare, anche in via di autotutela, perché nel territorio della provincia di Brindisi, dichiarato ad elevato rischio ambientale, venga assicurato il rispetto dei limiti di emissioni massiche già individuati dalla Convenzione del 1996 e dal D.P.R. 23.4.98, con riferimento al polo energetico brindisino complessivamente considerato.
- di dare mandato al Presidente ed alla Giunta di attivare tutte le iniziative possibili, anche unitamente ai Comuni di Brindisi, S.Pietro V.co, Cellino S.Marco e Torchiarolo, perché si giunga alla stipula di nuovi accordi con l'Enel Produzione S.p.a. e con L'Edipower S.p.a. che impongano limiti di emissioni massiche, delle quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio non superiori a quelli previsti dalla Convenzione sottoscritta nel 1996 e recepiti nel D.P.R. 23.4.98 di approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della provincia di Brindisi e compatibili con le esigenze di tutela ambientale del territorio della provincia di Brindisi.
- di notificare la presente deliberazione all'ENEL Produzione S.p.A., all'EDIPOWER, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministeri delle Attività Produttive e dell'Ambiente, Presidente Regione Puglia, Prefetto di Brindisi, Sindaco Comune di Brindisi, Sindaci Comuni della provincia di Brindisi, Parlamentari e Consiglieri Regionali della provincia di Brindisi, Autorità Portuale di Brindisi, Capitaneria di Porto di Brindisi e ad ogni altro Ente pubblico o portatore di interessi pubblici che l'Amministrazione riterrà opportuni interessare.

CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI-SUD

COMBUSTIBILI (Tonnellate)	1999	2000	2001	2002	2003	1° sem 2004
Olio Combustibile denso	710.596	159.292	4.867	162	201	20.179
Carbone	2.005.271	2.973.977	3.340.134	4.553.764	5.026.610	3.000.463
Gasolio	15.832	17.684	20.268	11.818	8.628	4.395
Orimulsion	1.017.445	1.655.617	1.589.187	1.619.531	1.481.254	376.574
RIFIUTI (Tonnellate)	1999	2000	2001	2002	2003	1° sem 2004
Ceneri leggere da O.C. (060405)	350	0	0	0	0	
Ceneri pesanti (100101)	16.354	26.768	50.803	45.525	30.496	
Ceneri leggere di carbone(100102)	259.442	296.916	311.230	447.294	548.957	
Fanghi da trattamento reflui (060501)	31.767	43.131	44.564	52.352	46.329 (*)	
Rifiuti solidi da proc. desolf. fumi (100105)	304.823	319.459	318.090	405.721	364.190	
Altri rifiuti non specificati altrimenti (100199)	2.086	5.401	10.557	24.434	7.627	
EMISSIONI MASSICHE (Tonnellate)	1999 (°)	2000(°)	2001(°)	2002	2003	1° sem 2004
SO ₂	13.935	14.989	15.881	13.152	14.179	5.364
NO ₂	5.987	8.231	11.508	8.163	10.472	5.265
Polveri	779	1.300	1.243	842	637	488
E. ELETTRICA PRODOTTA (miliardi di KWh)	1999	2000	2001	2002	2003	1° sem 2004
Energia lorda	11,698	13,628	14,030	17,564	18,429	9,598
Energia netta	10,567	12,353	12,757	16,109	16,935	8,811

(*) Codice Rifiuto 100121

(°) Le quantità relative agli anni 1999, 2000 e 2001 sono la sommatoria delle emissioni prodotte dalle Centrali Termoelettriche di BR/Sud e BR/Nord.

CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI-NORD

COMBUSTIBILI (Tonnellate)	1999	2000	2001	2002	2003	1° sem 2004
Olio Combustibile	178.000	53.000	20.000	15.000	39.702	
Carbone	0	140.000	672.000	681.000	820.419	417.232
Gasolio	4.700	3.300	1.100	1.000	805	24.890
RIFIUTI (Tonnellate)	1999	2000	2001	2002	2003	1° sem 2004
Ceneri leggere da O.C. (060405)	651	30	226	109	-	
Ceneri pesanti scorie polveri caldaia (100101)	-	26	251	905	1.626	
Ceneri leggere di carbone(100102)	555	8.355	23.871	24.396	13.005	
EMISSIONI MASSICHE (Tonnellate)	1999 (°)	2000(°)	2001(°)	2002(**)	2003	1° sem 2004
SO ₂	13.935	14.989	15.881	1.688	2.016	1.212
NO ₂	5.987	8.231	11.508	2.409	2.911	1.848
Polveri	779	1.300	1.243	90	127	77
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (GWh)	1999	2000	2001	2002	2003	1° sem 2004
Energia lorda	732	549	1.576	1.524	1.957	1.029
Energia netta	638	475	1.408	1.367	1.755	

(°) Le emissioni massiche degli anni 1999, 2000 e 2001 sono riferite all'esercizio delle Centrali Termoelettriche di BR/Sud e BR/Nord e sono riportate nella tabella precedente.

(**) Emissioni da Maggio a Dicembre 2002

N.B. Il Decreto MAP del 13.06.03 ha stabilito i seguenti limiti di produzione di energia elettrica:

anno 2003 sino a 1.300 GWh

anno 2004 sino a 2.400 GWh

PERIODO DI RIF.	ACQUE REFLUE SCARICATE DESUNTE DAI BILANCI IDRICI(mc)		
	I.T.S.D.	ACQUE DI RAFFR.	TOTALE SCARICHI
totali 1997(NOV-DIC)	20.433	131.353.740	131.374.173
totali 1998	966.989	1.396.243.908	1.397.210.897
totali 1999	1.898.518	2.617.226.037	2.619.124.555
totali 2000	2.149.828	2.808.197.327	2.810.347.155
totali 2001	1.862.412	2.701.918.348	2.703.780.760
totali 2002	2.198.516	2.866.143.930	2.868.342.446
totali 2003	1.970.694	2.833.592.264	2.835.562.958
tot. 1° sem '04	1.344.000	1.367.086.050	1.368.430.050